

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fabio Regazzi e cofirmatari per la modifica dell'art. 66 della Legge sugli esercizi pubblici

del 20 aprile 2010

Sul *Corriere del Ticino* del 31 marzo 2010 sotto il titolo «Fumo: gerente multato» (v. allegato) viene riportata la notizia riguardante una sentenza della Pretura penale che ha statuito in merito a un ricorso inoltrato da un gerente di un ristorante che contestava la contravvenzione che gli era stata inflitta per aver permesso di fumare nel porticato (che risultava chiuso su tutti i lati).

La sentenza, che ha confermato la decisione dell'Ufficio dei permessi, ha permesso di precisare i criteri in base ai quali stabilire se e in quale misura l'installazione di grandi vetrate e la chiusura di terrazze o porticati siano rispettose delle prescrizioni del divieto di fumo negli esercizi pubblici (art. 57 e 47 lett. u del regolamento di applicazione).

E fin qui nulla da eccepire.

Suscita per contro qualche perplessità l'ammontare della multa comminata in ragione di franchi 50.-, che corrisponde al minimo previsto dalla legge (art. 66 cpv. 1 Legge sugli esercizi pubblici). A fronte di un simile importo (oggettivamente esiguo, come lo riconosce lo stesso articolo), è lecito presumere che l'effetto deterrente della multa viene meno, con tutto ciò che ne consegue.

A titolo di raffronto è doveroso rilevare che il Tribunale federale ha confermato una sanzione dell'autorità del Canton San Gallo che, per un'analogia infrazione, ha revocato la patente al gerente del ristorante (notizia riportata sul *Corriere del Ticino* del 16 marzo 2010, v. allegato).

Sulla base di queste considerazioni, per ragioni di equità e di proporzionalità con la presente iniziativa si chiede che, analogamente a quanto previsto per le contravvenzioni relative alle vendite di bevande alcoliche, le infrazioni dell'art. 57 Les-pub vengano punite con un importo minimo di franchi 200.-.

Si propone pertanto l'adozione della seguente modifica (evidenziata con la sottolineatura) dell'art. 66 della Legge sugli esercizi pubblici:

Art. 66 - Multa

¹Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni. Il minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'art. 50 e al divieto di fumo ai sensi dell'art. 57 è fissato a fr. 200.-.

Fabio Regazzi

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bordogna -

Brivio - Duca Widmer - Ghisletta D. - Guidicelli -

Maggi - Pagani - Pinoja - Weber